SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 107**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 maggio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 maggio 1986, n. **150.**

Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904 . . . Pag. 3

LEGGE 7 maggio 1986, n. **151.**

Istituzione della corte d'appello autonoma di Campobasso. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1986, n. **152.**

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi . . . Pag. 5

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

Testo del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 1986, n. 119, recante: «Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata» . . . Pag. 5

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 20 marzo 1986.

Elevazione del limite dimensionale degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente la salvaguardia di Venezia, oltre il quale la concessione degli speciali finanziamenti è subordinata ad autorizzazione del CIPI . . . Pag. 13

ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

ORDINANZA 7 maggio 1986.

Quinto aggiornamento dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, recante misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati con metanolo . . . Pag. 13

ORDINANZA 9 maggio 1986.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 2 maggio 1986, recante disposizioni contingibili ed urgenti cautelari per la sanità pubblica con efficacia estesa all'intero territorio nazionale. Pag. 14

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1985

DECRETO 21 novembre 1985, n. **1050.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di ottica di Firenze . . . Pag. 15

DECRETO 31 dicembre 1985, n. **1051.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad accettare una eredità . . . Pag. 15

DECRETO 31 dicembre 1985, n. **1052.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, n. 818, recante assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma. Pag. 15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti le società cooperative. Pag. 15

Scioglimento di società cooperative. . . . Pag. 16

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla scuola media statale di Calvi ad accettare una donazione . . . . Pag. 16

Autorizzazione alla scuola media statale «Santomauro» di Bari ad accettare una donazione . . . . Pag. 16

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad accettare una donazione . . . . Pag. 16

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione. . . . . Pag. 16

Comitato interministeriale per la programmazione economica: Modificazione alla deliberazione 20 dicembre 1984 relativa ai contributi in favore del settore turistico-alberghiero per i completamenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 17 novembre 1984, n. 775. (Deliberazione 15 aprile 1986) . . . . Pag. 16

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Direttive per interventi nel settore aeronautico. (Deliberazione 15 aprile 1986). Pag. 17

Concessione del contributo in conto interesse previsto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1984, n. 193, deliberato a favore delle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. (Deliberazione 15 aprile 1986) Pag. 18

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 30/1986). . . . . . . Pag. 19

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso circoscrizionale, per esami, a sedici posti di aiutante nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva degli archivi notarili . . . . Pag. 20

Ministero della pubblica istruzione: Elevazione, da tre a quindici, del numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad autista nel ruolo del personale dell'ex carriera ausiliaria, addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica. Pag. 20

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di consigliere nel ruolo amministrativo centrale e periferico, di consigliere nel ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, di segretario nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e di segretario nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili . . . Pag. 20

Diari delle prove scritte dei concorsi, per titoli e per esami, a complessivi nove posti di sperimentatore. . . . . . . Pag. 21

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte dei concorsi a posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria con programma d'esame in agronomia e coltivazioni erbacee, di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di analista nel ruolo degli analisti del servizio repressione frodi, di esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, di esperto nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, di coadiutore nel ruolo centrale e periferico e di coadiutore nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria . . . . Pag. 21

Regione Liguria: Concorso ad un posto di psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 2. . . Pag. 21

Regione Piemonte: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 59. . . Pag. 21

Regione Marche: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4 . . . Pag. 22

Regione Puglia: Concorso ad un posto di agente tecnico - qualifica disinfettore presso l'unità sanitaria locale FG/9. Pag. 22

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 22

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Errata-corrige all'avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli di emissione dell'incorporato ICIPU. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1986). Pag. 22

Regione Friuli-Venezia Giulia: Errata-corrige all'avviso relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di operatore tecnico - autista, presso l'unità sanitaria locale n. 11. (Avviso pubblicato erroneamente sotto la intestazione «Regione Veneto» nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 19 aprile 1986) . . . . Pag. 22

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGE 9 maggio 1986, n. **149.**

Ratifica di esecuzione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con protocollo finale, protocolli addizionali, protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982.

86G0437

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO N. 1

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **22:**

Banco di Napoli: Obbligazioni OO.PP. «Tasso variabile - 1985/2000 - 23ª emissione» sorteggiate il 3 aprile 1986.

Banco di Napoli, direzione generale: Obbligazioni «Opere pubbliche» sorteggiate il 3 aprile 1986.

Banco di Napoli: Obbligazioni OO.PP. «Tasso variabile - 1986/1998 - 32ª emissione» sorteggiate il 3 aprile 1986.

Banco di Napoli: Obbligazioni O.C.I. «Tasso variabile - 1982/1987 - 6ª emissione» sorteggiate il 3 aprile 1986.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni «Isveimer 7% - 1972/1987 - 20ª emissione» sorteggiate il 3 aprile 1986.

Permaflex, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1985.

Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona: Errata-corrige all'avviso C-28242 pubblicato nel supplemento straordinario (Bollettino estrazioni) alla *«Gazzetta Ufficiale»* n. 290 del 10 dicembre 1985.

SUPPLEMENTO N. 2

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **23:**

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1986.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1986.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 maggio 1986, n. **150.**

Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-*bis*. — La persona nominata dal presidente del tribunale ai sensi del terzo comma del precedente articolo 11 deve presentare, nel termine di trenta giorni dalla notizia della nòmina, una relazione sullo stato e sulla situazione patrimoniale della società.

Se gli amministratori sono sconosciuti o trasferiti per ignota destinazione, il presidente del tribunale può concedere, a domanda, una proroga non maggiore di sessanta giorni per il deposito della relazione.

Se dalla relazione risulta l'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore, questi, nella stessa relazione, deve o chiedere la dichiarazione di fallimento, se ne sussistono i presupposti, ovvero la cancellazione della società. Il tribunale, in questo secondo caso, ordina la cancellazione della società dal registro delle imprese e provvede alla liquidazione delle spese e del compenso del liquidatore ponendoli a carico dell'erario, integralmente o per la differenza necessaria. Il compenso del liquidatore è determinato secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori del fallimento, con il minimo di L. 300.000.

Il compenso al liquidatore e tutte le spese sostenute e liquidate per la cancellazione della società dovranno essere dall'erario recuperati con l'esecuzione forzata nei confronti degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, quando ne risulta la responsabilità in proprio.

In ogni altro caso la liquidazione ha luogo nei modi ordinari.

La presentazione della relazione e la cancellazione della società disposta dal tribunale ai sensi del precedente terzo comma sono esenti da tributi e diritti di ogni specie».

Il termine per la presentazione della relazione, di cui al primo comma dell'articolo 11-*bis* della legge 16 dicembre 1977, n. 904, introdotto dal presente articolo, rispetto alle liquidazioni già aperte nel momento di entrata in vigore della presente legge, decorre da questa ultima data.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Integrazione alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, in materia di ammontare minimo del capitale delle società per azioni».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note al titolo:

La legge n. 904/1977 reca «Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2408):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) il 20 dicembre 1984.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 16 gennaio 1985, con pareri delle commissioni IV e V.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 14 marzo 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1253):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 14 maggio 1985, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 23 aprile 1986.

86G0464

LEGGE 7 maggio 1986, n. **151.**

Istituzione della corte d'appello autonoma di Campobasso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita la corte di appello autonoma di Campobasso con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Campobasso, Isernia e Larino.

Art. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Campobasso.

Art. 3.

1. Sono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Campobasso e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella *B* allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni e integrazioni, e della tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

1. La corte di appello di Campobasso entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 76 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 6.

1. La elezione del consiglio giudiziario del distretto della corte di appello di Campobasso ha luogo la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

2. Al rinnovo del consiglio giudiziario di cui al comma precedente si procede contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214.

3. Sino all'entrata in funzione del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Campobasso, le relative attribuzioni sono esercitate dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Napoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 3:

— La legge n. 884/1973 reca modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. La tabella *B* annessa alla legge sostituisce la tabella relativa al ruolo organico della Magistratura allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84.

— Il D.P.R. n. 1185/1966 reca le piante organiche dei magistrati addetti alle corti di appello, alle procure generali presso le corti di appello, ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle preture. Nella tabella *B* annessa al decreto è indicato il numero dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti d'appello.

Nota all'art. 6:

L'art. 1 del D.P.R. n. 214/1967, nel modificare l'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 264/1946, dispone che ogni biennio, nella prima domenica del mese di aprile, i magistrati di carriera addetti agli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto procedano alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 16):

Presentato dai senatori DI LEMBO e LOMBARDI il 19 luglio 1983.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 settembre 1983, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª commissione il 16 novembre 1983, 18 luglio 1984.
Relazione scritta annunciata il 31 luglio 1984 (atto n. 16/*A* - relatore: sen. FRANZA).
Esaminato in aula e approvato l'11 ottobre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2146):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 ottobre 1984, con pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 6 marzo 1986.
Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 20 marzo 1986.
Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 26 marzo 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 16-*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 16 aprile 1986, con parere della commissione 5ª.
Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 23 aprile 1986.

86G0482

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1986, n. 152.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 6 maggio 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. A partire dal 10 maggio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da lire 80.320 a lire 81.130 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da lire 59.851 a lire 60.661 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero;

c) da lire 8.032 a lire 8.113 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1986
Atti di governo, registro n. 60, foglio n. 30

86G0481

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1986), **coordinato con la legge di conversione 18 aprile 1986, n. 119** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1986), **recante: «Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.
Proroga dei termini

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1986:

1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di imposta sul valore aggiunto;

2) il termine contenuto nell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3) il termine contenuto nell'articolo 6, penultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di occupazioni temporanee ed entro la stessa data i comuni definiscono il procedimento espropriativo di cui al terzo comma dello stesso articolo 6;

4) il termine contenuto nell'articolo 12, comma 4-*septies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

5) il termine contenuto nell'articolo 2, comma ottavo, della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985.

2. Il termine contenuto nell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, riguardante l'esonero dagli oneri previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1988. A partire dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990 *nei soli comuni disastrati* non è dovuto il solo importo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della stessa legge n. 10 del 1977.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonché di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate al 30 giugno 1986. Fino al 30 giugno 1987 è autorizzato il collocamento in aspettativa, nei comuni disastrati, del sindaco o del suo delegato, di un assessore nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa e, nei comuni gravemente danneggiati, del sindaco o di un suo delegato.

4. È prorogato di un anno il termine indicato nell'articolo 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni.

5. È prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che si estende al completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato articolo 32 con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre 1986.

Art. 1-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

Art. 1-ter.

1. Le disposizioni dell'articolo 40, comma primo, lettera c), *del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. Tali disposizioni vanno intese come riferite alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi, anche professionali.*

Art. 2.

Strumenti urbanistici

1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 settembre 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici, fermi restando i poteri sostitutivi di competenza delle regioni.

2. Resta ferma la potestà dei comuni, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione, di apportare varianti ai piani esecutivi anche successivamente all'adozione del piano regolatore con le procedure di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

3. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati sprovvisti anche di uno solo dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, lo adottano *entro il 30 settembre 1986*. In caso di inutile decorso dei termini, le spese per la redazione degli strumenti urbanistici, previsti dal presente articolo non potranno gravare sui fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

(I commi 4, 5 e 6 sono soppressi).

7. All'articolo 30 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le parole: «di cui alla lettera *a)*», sono sostituite dalle parole: «di cui alle lettere *a)* e *b)*».

Art. 3.

Interventi di recupero

1. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, anche prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento.

2. L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituisce notifica.

3. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonchè l'affidamento in concessione dell'intervento.

4. Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al costo di intervento di ricostruzione o di riparazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

5. Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del costo di intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

7. Il recupero delle eventuali somme eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. È in facoltà dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unità da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprietà sugli immobili non riparati o non ricostruiti.

8. L'intervento sostitutivo previsto dal presente articolo non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall'approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi.

9. Ai fini della assegnazione dei contributi relativi alla esecuzione delle opere previste nel presente articolo si prescinde dalla domanda di contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

Art. 4.

Contributo per la riparazione

1. Le spese di riparazione di unità immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unità.

2. Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo pluriennale costante previsto dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 5.

Acquisto alloggi

1. All'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è aggiunto il seguente comma, dopo il secondo:

« È in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente nonchè degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ».

(I commi 2, 3 e 4 sono soppressi).

Art. 6.

Avviamento al lavoro dei giovani

Nelle regioni Campania e Basilicata le commissioni regionali per l'impiego individuano, *entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento* ai comuni disastrati ovvero alle comunità montane di cui all'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, dai quali le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della

legge medesima dovranno attingere la manodopera, anche in deroga alla normativa vigente. Entro lo stesso termine determinano i criteri e le modalità di avviamento al lavoro presso le indicate imprese, dei disoccupati e dei giovani da assumere con contratto di formazione e lavoro, nati o residenti, all'epoca dell'evento sismico, in detti bacini.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 3, ultimo comma, del D.L. n. 19/1984. (Proroga di termini e accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge n. 219/1981, e successive modificazioni), è il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini della imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, prorogate da ultimo con l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, con le limitazioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, nel testo sostitutivo della legge 13 agosto 1979, n. 376».

— Il testo dell'art. 11, ultimo comma, del D.L. n. 57/1982. (Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata), prevede:

«Nei comuni di cui al secondo comma l'attuazione degli strumenti urbanistici può avvenire sino al 31 dicembre 1985 anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

— L'art. 13 della legge n. 10/1977. (Norme per la edificabilità dei suoli). Reca disposizioni sui programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici generali, i quali hanno il compito di delimitare le aree e le zone — incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionali di lottizzazione — nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

— Il testo dell'art. 6, comma 3 e penultimo, della legge n. 80/1984 (con la quale è stato convertito in legge il D.L. n. 19/1981 recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge n. 219/1981, e successive modificazioni), così recita:

«I comuni che, ai sensi dell'ordinanza del commissario del Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione d'urgenza.

I provvedimenti di occupazione temporanea sono prorogati fino al 31 dicembre 1985».

— Il testo dell'art. 12, comma 4-*septies*, del D.L. n. 159/1984. (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania), prevede:

«Il termine del 31 dicembre 1984, di cui al secondo capoverso del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è prorogato al 31 dicembre 1985».

— Il testo dell'art. 14, secondo comma, secondo capoverso, della legge n. 219/1981, la quale oltre a convertire il D.L. n. 75/1981 concernente ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, reca provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti, risulta essere il seguente dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 19/1984:

«La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:

elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;

eventuale rideterminazione del relativo contributo;

relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori».

— Il testo del primo comma dell'art. 60 della legge n. 219/1981 (come modificato dall'art. 3 del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 456), richiamato dall'art. 2, comma 8, della legge n. 80/1984, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali, è il seguente:

«Art. 60. *(Comuni e comunità montane).* — Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni».

Note all'art. 1, comma 2:

— Il testo dell'art. 3-*ter* del D.L. n. 696/1982. (Misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981), è il seguente:

«Il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto per le concessioni edilizie che saranno rilasciate sino al 31 dicembre 1985 dai comuni terremotati dichiarati totalmente disastrati».

— Il testo degli articoli 3 e 5 della legge n. 10/1977. (Norme per la edificabilità dei suoli), è il seguente:

«Art. 3. *(Contributo per il rilascio della concessione).* — La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione».

«Art. 5. *(Determinazione degli oneri di urbanizzazione).* — L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente art. 3, con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zone previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dell'art. 41-*quinquies*, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.

Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma, i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale».

Note all'art. 1, comma 3:

Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.L. n. 57/1982. (Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata):

«Art. 5. — Fino al 31 dicembre 1983 nei comuni disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata e autorizzato il collocamento in aspettativa:

1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato e di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;

2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;

3) quanto ai comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Potenza e Salerno, del sindaco, di quattro assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo più consistente delle stesse;

4) quanto al comune di Napoli, del sindaco, di sei assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo più consistente delle stesse.

Il collocamento in aspettativa è autorizzato, altresì, in favore del presidente o di un consigliere suo delegato di ciascun consiglio di circoscrizione dei comuni capoluoghi colpiti dal terremoto, eletto a norma di legge.

Fino al 31 dicembre 1983 nelle comunità montane comprendenti i comuni disastrati la collocazione in aspettativa è autorizzata a favore del presidente o di un suo delegato, di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza, nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.

Ai soggetti beneficiari delle aspettative di cui ai precedenti comuni spettano il trattamento di missione e l'indennità di trasferta previsti per i funzionari regionali con qualifica di dirigente, limitatamente alle missioni e trasferte effettuate per ragioni inerenti e conseguenti agli eventi sismici.

Ai sindaci o ai loro delegati dei comuni disastrati, oltre quanto già previsto per legge, è attribuita fino al 31 dicembre 1983, una indennità straordinaria di lire 400 mila mensili. Per i sindaci dei comuni disastrati l'indennità è concessa con decorrenza dal 1° luglio 1981.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo quando i sindaci o i loro delegati aventi un rapporto di lavoro dipendente percepiscano, in ogni caso, regolarmente la propria retribuzione.

Agli amministratori ed ai consiglieri di cui ai commi precedenti che prestino la propria opera a tempo pieno, e che non siano dipendenti pubblici o privati, spetta, fino al 31 dicembre 1983, oltre alle indennità previste dalla legge, una indennità speciale di L. 600.000 mensili.

Ai soli fini della determinazione delle indennità di carica previste dalla legge, i consiglieri di cui ai commi precedenti sono equiparati agli assessori.

Le spese previste dai commi precedenti fanno carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, compreso il rimborso alle aziende private dalle quali dipendono gli amministratori o i consiglieri per i quali è stato autorizzato il collocamento in aspettativa.

Il trattamento per gli amministratori e per i consiglieri collocati in aspettativa, qualora si tratti di dipendenti pubblici, è a carico delle amministrazioni, degli enti, delle aziende, anche ad ordinamento autonomo, dalle quali i medesimi dipendono.

Gli incarichi di reggenza di segreterie comunali, nei comuni della zona di cui al primo comma, sono confermati per l'intero anno 1982 ancorché i funzionari reggenti rivestano una qualifica inferiore a quella prevista per la sede temporaneamente coperta.

Tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le aziende pubbliche, anche se ad ordinamento autonomo, provvedono, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla copertura dei posti vacanti esistenti nelle rispettive sedi, uffici e servizi ubicati nelle regioni Basilicata e Campania, nonché, entro il 30 giugno 1982, all'adeguamento delle suddette sedi, uffici e servizi e dei relativi organici in relazione alle esigenze di ricostruzione e di sviluppo delle suddette regioni. La copertura dei posti vacanti avviene, su domanda o di ufficio, previo riesame delle domande presentate in virtù dell'art. 62 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e non accolte.

Per tutti gli adempimenti previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, ai segretari comunali ed ai funzionari dei comuni con responsabilità di direzione delle ripartizioni è attribuita, rispettivamente dal Ministero dell'interno e dai comuni, fino al 31 dicembre 1983, una indennità speciale per prestazioni di carattere eccezionale nei limiti che saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in favore dei segretari delle comunità montane comprendenti comuni disastrati.

I prefetti delle province di Salerno, Avellino e Potenza, per la durata di due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo scopo di sopperire alle eccezionali esigenze determinate dagli eventi tellurici, potranno utilizzare presso le prefetture o presso gli uffici e i servizi degli enti locali segretari comunali attualmente in servizio presso comuni non appartenenti alle regioni Basilicata e Campania, in misura non superiore ad un decimo di ciascun ruolo provinciale.

I segretari di cui al comma precedente saranno distaccati dalle sedi presso cui prestano servizio, conservando la titolarità delle rispettive segreterie, nonché la retribuzione in atto percepita a norma delle vigenti disposizioni.

Le retribuzioni spettanti al personale posto a disposizione delle prefetture resteranno a carico dei bilanci degli enti di provenienza; quelle previste per segretari destinati agli uffici o servizi di altri enti locali graveranno sui bilanci di questi ultimi.

Alla copertura delle sedi rimaste temporaneamente scoperte per effetto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni di cui sopra, provvederanno i prefetti o il Ministero dell'interno, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge».

Nota all'art. 1, comma 4:

Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 19/1981 (Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del 1980 e ulteriori interventi a favore delle regioni Basilicata e Campania), così recita:

«Il termine di tre anni di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e prorogato di cinque anni per quanto attiene ai vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 15 ottobre 1979, n. 490, si estendono ai piani regolatori di cui al precedente comma».

Note all'art. 1, comma 5:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 313/1985 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali), è il seguente:

«Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n.114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n.211, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1985».

— Il testo degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, recante fra l'altro, provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti, è il seguente:

«Art. 21. *(Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali)*. — Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno qualora per ragioni sismiche sia stata dichiarata la inagibilità del terreno su cui insiste il complesso produttivo da ripristinare.

Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate all'azienda o all'istituto di credito di cui al successivo sesto comma entro nove mesi dell'entrata in vigore della presente legge, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18 della specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma da cui risulti il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti alla data del sisma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga il contributo di cui al primo comma previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, composta da un delegato del presidente della giunta regionale; che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché dall'intendente di finanza.

Se la commissione non si pronuncia entro novanta giorni dalla data di ricevimento della perizia, questa si intende approvata.

Con il provvedimento di approvazione della perizia viene disposto l'accreditamento del contributo presso l'azienda o l'istituto di credito indicato dall'avente diritto.

Il contributo è erogato sulla base della sola perizia comunque approvata, tramite l'azienda o l'istituto di credito di cui al comma precedente in ragione del:

a) 50 per centro del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al precedente quarto comma.

Le spese per il funzionamento della commissione di cui al precedente quarto comma e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui al precedente art. 3.

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente art. 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

L'ammontare annuo della provvidenza sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente art. 4».

«Art. 32. *(Aree da destinare agli impianti industriali)*. — Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato».

— L'art. 3 della citata legge n. 219/1981 detta norme sull'istituzione del Fondo di risanamento e la ricostruzione.

Nota all'art. 1, comma 6:

Il testo dell'art. 22 della legge n. 219/1981, recante, fra l'altro, provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti, è il seguente:

«Art. 22. *(Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo)*. — A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonche dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 3 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa.

Le domande per fruire del contributo previsto del presente articolo devono essere presentate alle aziende o agli istituti di credito entro il 31 dicembre 1982, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma.

Il contributo di cui al primo comma è concesso dalla regione. Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà le modalità di erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché dall'intendente di finanza.

Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'art. 21.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente art. 4, le disponibilità da destinare agli interventi di cui al presente articolo».

Nota all'art. 1-bis:

L'art. 24 della legge n. 219/1981 prevede l'istituzione presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro di uno speciale fondo per la concessione di agevolazioni dirette alla promozione ed allo sviluppo di società cooperative e loro consorzi aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981.

Nota all'art. 1-ter:

Il testo dell'art. 40, comma 1, lettera *c)*, del D.L. n. 648/1976 (Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976), è il seguente:

«Fino alla data del 31 dicembre 1977, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:

(Omissis).

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto e di mutuo, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorchè destinati ad uso diverso dall'abitazione, e di attrezzature distrutti o danneggiati, siti nei comuni indicati nella precedente lettera *a)*. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio».

Nota all'art. 2, comma 2:

L'art. 28 della legge n. 219/1981, recante, fra l'altro, provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti, è il seguente:

«Art. 28. *(Ricostruzione dei comuni disastrati)*. — Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni disastrati adottano o modificano il piano regolatore generale o aggiornano il piano di ricostruzione previsto dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla regione.

Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i comuni stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi necessari:

a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;

b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive, compresi quelli commerciali e turistici;

c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito.

I piani esecutivi di cui al comma precedente sono inquadrati in una relazione generale che illustra i riferimenti allo strumento urbanistico vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico delle aree destinate all'edificazione, nonché i dati necessari per il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento al numero ed alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla dimensione degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri.

Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i criteri generali di impostazione del piano regolatore generale, che sarà adottato entro i termini di cui al primo comma del presente articolo.

I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per dieci giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell'eseguito deposito è data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni, i piani, con le deduzioni del comune sulle stesse, sono trasmessi alla Regione che si pronuncia in via definitiva entro trenta giorni dal ricevimento, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i piani già presentati. Trascorso inutilmente tale termine, i piani si intendono approvati. Dell'approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo comunale per quindici giorni.

Nel termine perentorio di cui al comma precedente la regione può suggerire modifiche che non comportino sostanziali innovazioni o che risultino necessarie per assicurare la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale o regionale.

Il comune, nel termine di venti giorni dalla restituzione del piano, può accogliere o rigettare i suggerimenti di cui al comma precedente.

Dopo le determinazioni consiliari di cui al comma precedente, il piano si intende definitivamente approvato e della sua approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo comunale per quindici giorni.

L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti.

Qualora i piani esecutivi di cui al precedente comma non pervengano alla Regione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regione medesima provvede in via sostitutiva.

Ove il piano di recupero di cui alla lettera *c)* del precedente secondo comma concerna centri di interesse storico-artistico, devono essere sentite, prima dell'adozione, le competenti sovraintendenze, le quali provvedono entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si ritiene acquisito.

Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono, direttamente ovvero con delega di cui al precedente art. 8, lettera *d)*, alla costituzione di alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature primarie di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente secondo comma, le aree stesse sono cedute in proprietà anche oltre la riserva di proprietà comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi.

Nelle more della adesione o della conferma dei piani esecutivi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune può autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire.

In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti o da demolire sono acquisite al patrimonio comunale.

I piani di ricostruzione di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica.

Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente art. 3.

Note all'art. 2, comma 3:

— Il testo dell'intero art. 28 della legge n. 219/1981 è stato riportato nella nota precedente.

— L'art. 3 della legge n. 219/1981 sopracitata detta norme sull'istituzione del Fondo per il risanamento e la ricostruzione.

Nota all'art. 2, comma 7:

Si riporta il testo dell'art. 30 della legge n. 219/1981, come modificato dal presente decreto:

«Art. 30. *(Acquisizione di aree)*. — Per l'acquisizione di aree di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 28 e dell'art. 55 valgono le disposizioni previste dall'art. 1-*quater* del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge con la presente legge».

Per il testo dell'art. 28, citato nell'articolo soprariportato, v. nella nota all'art. 2, comma 2. L'art. 55 della stessa legge riguarda i comuni gravemente danneggiati e quelli danneggiati. Il testo dell'art. 1-*quater* del D.L. n. 75/1981, sopracitato, è il seguente:

«Art. 1-*quater*. — Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima, nel caso in cui i soggetti sindacati accettino una maggiorazione del settanta per cento dell'indennità».

Nota all'art. 3, comma 1:

Il testo dell'intero art. 28 della legge n. 219/1981 è riportato nella nota all'art. 2, comma 2.

Nota all'art. 3, comma 4:

L'art. 2 del D.L. n. 19/1984 (Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge n. 219/1981 e successive modificazioni); stabilisce, nel comma 1, che: «Il contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare nei limiti previsti dallo stesso art. 9. Il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento». Il testo dei commi seguenti è riportato nella nota all'art. 3, comma 6.

Note all'art. 3, comma 5:

— Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 19/1984, è stato riportato nella nota precedente.

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 219/1981, recante fra l'altro, provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti, è il seguente:

«Art. 15. *(Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione).* — L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:

a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;

c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.

I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro.

I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entità di mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.

I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base di contratti di mutuo.

Nota all'art. 3, comma 6:

I limiti stabiliti dall'art. 9 della legge n. 219/1981, sono stati così modificati dall'art. 2, commi 2 e seguenti, del D.L. n. 19/1984 (il testo del comma 1 è riportato nella nota all'art. 3, comma 4):

«2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S=9 a S=12;

c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico nei limiti del 40 per cento, della superficie residenziale utile ammessa a contributo.

4. I predetti contributi sono altresì maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.

5. *La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 3 e 4 non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal precedente comma.*

6. Per la costruzione e la riparazione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

(*Il comma 7 è stato soppresso dalla legge di conversione*).

8. Le spese relative alla ricostruzine e alla riparazione dei locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo, rispettivamente, dell'80 per cento e del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.

9. Sono abrogati i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

9-*bis*. Le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificate nei precedenti commi, si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 o del febbraio 1981».

Nota all'art. 3, comma 7:

Il R.D. 14 aprile 1910, n. 639, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, riguarda, in particolare, il procedimento di coazione da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, nei confronti dei debitori inadempienti (ingiunzione, pignoramento, opposizioni, pubblici incanti dei beni pignorati, privilegi, ecc.).

Nota all'art. 3, comma 8:

L'art. 12, comma terzo, della legge n. 219/1981, prevede che le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione, siano valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 del codice civile, e cioè se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Nota all'art. 3, comma 9:

Il contributo richiesto con la domanda di cui è cenno nel presente comma è quello per la ricostruzione e la riparazione di edifici colpiti dai sismi del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Nota all'art. 4:

Il contenuto dell'art. 9 della legge n. 219/1981 è riportato nella nota all'art. 3, comma 6.

Note all'art. 5, comma 1:

— Il testo dei primi due commi dell'art. 6 della legge n. 80/1984 (con la quale è stato convertito in legge il D.L. n. 19/1981, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge n. 219/1981 e successive modificazioni), e del terzo comma aggiunto dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6. (*Assegnazione ed espropriazione delle aree utilizzate per insediamenti provvisori*). — Nei comuni dichiarati disastrati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981 e successive modificazioni, il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma può essere realizzato anche ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

La ricostruzione degli edifici danneggiati, distrutti o da demolire per effetto degli eventi sismici, posti all'esterno del centro edificato, può essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purché non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico.

E in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente nonché degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

— Il contenuto dell'art.9 della legge n. 219/1981 è riportato nella nota all'art. 3, comma 6.

Note all'art. 6, comma 1:

— Le comunità montane di cui all'art. 60 della legge n. 219/1981, recante, fra l'altro, provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti, sono le comunità montane Alta Irpinia, Alto e Medio Sele, Irno, Marmo, Melandro, Tanagro, Terminio-Cervialto e Vulture.

— Il testo dell'art. 32 della legge n. 219/1981 è riportato nelle note all'art. 1, comma 5.

Nota al comma 2, dell'art. 1 della legge di conversione:

Il decreto-legge n. 788/1985, non convertito in legge, è stato riproposto con il decreto-legge di cui al presente testo coordinato.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto dispone, inoltre, quanto appresso: Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788. Il predetto D.L. n. 788/1985 non è stato convertito in legge; il suo contenuto è stato riproposto con il decreto-legge di cui al presente testo coordinato.

L'art. 2 della legge di conversione dispone, infine, che la legge stessa entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

86A3529

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 marzo 1986.

Elevazione del limite dimensionale degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente la salvaguardia di Venezia, oltre il quale la concessione degli speciali finanziamenti è subordinata ad autorizzazione del CIPI.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 18 della legge 29 novembre 1984, numero 798, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1984, n. 332, con il quale viene prevista la concessione di speciali finanziamenti alle imprese produttrici di beni e alle imprese di servizi alla produzione tecnicamente avanzati, per incentivare la salvaguardia ambientale ed assicurare la vitalità socio-economica del territorio veneziano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 28 novembre 1985, n. 710, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'11 dicembre 1985, con il quale è elevato a lire quattro miliardi il limite dimensionale degli investimenti oltre il quale la concessione del credito agevolato di cui agli articoli 5, 6 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 è subordinata all'autorizzazione del CIPI;

Visto il decreto interministeriale 18 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1985, registro n. 13 Industria, foglio n. 334 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 22 novembre 1985, recante le procedure di attuazione del citato art. 18 della legge n. 798/1984;

Considerata l'opportunità di adeguare il limite dimensionale degli investimenti indicato dall'art. 4, comma secondo, del predetto decreto 18 luglio 1985;

Decreta:

Ai fini della concessione degli speciali finanziamenti previsti dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1984, n. 798 ed a parziale modificazione del secondo comma dell'art. 4 del decreto interministeriale di attuazione 8 luglio 1985, le imprese che realizzino progetti con investimenti globali superiori ai quattro miliardi, contestualmente alla domanda di finanziamento ad uno degli istituti a medio termine di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, devono presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, segreteria CIPI, una richiesta di autorizzazione dei progetti previsti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1986
Registro n. 6 Industria, foglio n. 81

86A3435

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 7 maggio 1986.

Quinto aggiornamento dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, recante misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati con metanolo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza in data 12 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 apri-

le 1986, concernente «Misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati con metanolo;

Visti gli aggiornamenti all'ordinanza ministeriale sopracitata, disposti con le proprie ordinanze in data 16 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1986; 19 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1986; 22 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1986 e in data 27 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1986;

Vista la propria ordinanza in data 4 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1986, concernente «Aggiornamento ed integrazioni dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, recante misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati con metanolo»;

Vista la documentazione acquisita successivamente all'emanazione delle citate ordinanze e quindi ritenuta la necessità di un aggiornamento alle tabelle allegate, secondo quanto previsto dall'art. 2 della ordinanza del 12 aprile 1986;

Visti i provvedimenti adottati dalle autorità giudiziarie competenti;

Ordina:

Articolo unico

1) Nella tabella *B*, allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, riguardante le ditte i cui campioni hanno evidenziato all'analisi un contenuto in metanolo superiore ai limiti di legge, sono incluse le ditte sottoelencate:

Ditta Montobbio Giuseppe di Castelletto d'Orba (Alessandria);

Ditta Rondini di Bra (Cuneo);

Ditta Burggraff Kellerei di Egna (Neumarkt); (trattasi di una delle denominazioni assunte dalla ditta Vinexport S.p.a., già inclusa nella tabella *b*);

Ditta Tacchino Lorenzo di Castelletto d'Orba, via Serrivano, 4 (Alessandria);

Ditta Fratelli Morando di Genova;

Ditta Maccagno Andrea di Gavi Ligure (Alessandria);

Ditta Industria Enologica Francesco Intorcia e Figli (F.I.F.) di Marsala (Trapani);

2) Dalla tabella *B*, allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, la ditta Stabilimento Vinum di Marsala (Trapani) è depennata.

Roma, addì 7 maggio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3577

ORDINANZA 9 maggio 1986.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 2 maggio 1986 recante disposizioni contingibili ed urgenti cautelari per la sanità pubblica con efficacia estesa all'intero territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza in data 2 maggio 1986, con la quale venivano disposte, in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, misure cautelari per la sanità pubblica con effetto su tutto il territorio nazionale, in relazione alla situazione venutasi a determinare a seguito dell'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl;

Considerato che la favorevole evoluzione del fenomeno di radioattività ambientale nelle isole di Sicilia e Sardegna consente di ritenere cessate le ragioni di cautela che avevano motivato le misure previste con la predetta ordinanza, limitatamente alle verdure ed al latte bovino raccolti nei predetti territori insulari;

Ritenuto altresì opportuno adottare misure idonee ad evitare distorsioni nell'applicazione delle conseguenti disposizioni;

Ordina:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza nelle regioni di Sicilia e Sardegna sono aboliti i divieti di vendita e di somministrazione stabiliti con l'ordinanza 2 maggio 1986, limitatamente alle verdure fresche ed al latte bovino raccolti nelle predette regioni.

Resta fermo il divieto di vendere al pubblico nel rimanente territorio nazionale le verdure fresche di cui al precedente comma, raccolte nelle regioni ivi indicate, nonché di introdurre nelle regioni stesse le verdure fresche raccolte nel rimanente territorio.

Art. 2.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le disposizioni della presente ordinanza, la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1986

Il Ministro: DEGAN

Nota:

L'ordinanza ministeriale 2 maggio 1986 è stata pubblicata in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100.

86A3624

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 novembre 1985, n. **1050.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di ottica di Firenze.

N. 1050. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di ottica di Firenze, eretto in ente morale con regio decreto 18 luglio 1930, n. 1224.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1986
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 233

86G0386

DECRETO 31 dicembre 1985, n. **1051.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad accettare una eredità

N. 1051. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in immobili siti in Novi Ligure (Alessandria), censiti al nuovo catasto edilizio urbano, via Garibaldi, partita 898, mappali 242/10; 243/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 243/2 per un valore di L. 90.000.000; in via XXIV Maggio, partita 870, mappali 175/1, 2, 3 e 4; 243/3 per un valore di L. 50.000.000 e in beni mobili del valore di L. 1.500.000, disposta dalla sig.ra Bruna Fossati con testamento olografo 7 maggio 1980, pubblicato in data 23 ottobre 1981, n. 140585 di repertorio, a rogito dott. Riccardo Gandini, notaio in Novi Ligure, registrato a Novi Ligure in data 29 ottobre 1981 al n. 2306, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali del centro tumori emesso all'istituto di patologia generale dell'Università.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1986
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 236

86G0387

DECRETO 31 dicembre 1985, n. **1052.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, n. 818, recante assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

N. 1052. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, n. 818 citato in epigrafe, viene rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di clinica urologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, anzichè all'istituto policattedra di urologia della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1986
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 237

86G0388

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 24 aprile 1986 il dott. Scarpati Ferdinando e stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Rigel II, con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 13 marzo 1984, in sostituzione del rag. Enzo Fiorelli, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1986 il dott. Fabbri Giovanni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Corte 73 - Cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto dell'8 ottobre 1984, in sostituzione dell'avv. Ignazio Barbagallo, dimissionario.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1986 il dott. Scarpati Ferdinando e stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Proletaria Eretina, con sede in Monterotondo (Roma), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 12 dicembre 1964, in sostituzione del dott. Claudio Carrà, dimissionario.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1986 il dott. Scarpati Ferdinando, dimissionario, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Nuova Ireos a r.l., con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 12 luglio 1982, in sostituzione del prof. Cataldo Cappadozzi, il quale non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1986 il dott. prof. Filippo Maraniello, residente a Napoli, via Riviera Chiaia n. 260, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di trasporto Coop. Trans., con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 6 settembre 1985 in sostituzione del dott. Carlo Mauro.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1986, il dott. Vincenzo Farina, residente a Napoli, via Omodeo n. 45, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Organizzazione cooperativa edilizia campana - O.C.E.C., con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 7 novembre 1970, in sostituzione del dott. Graziano Serpico.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1986 il sig. Vincenzo Montuori, nato a Napoli il 25 febbraio 1921 e residente a Torre Annunziata (Napoli), via Gambardella n. 97, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Monterosa a r.l., con sede in Napoli, già posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 4 aprile 1985, in sostituzione dell'avv. Giacomo Barbato.

86A3566

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 10 aprile 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Edilcine a r.l., in Roma, costituita per rogito Gilardoni in data 20 giugno 1978, rep. n. 2160, reg. soc. n. 2646;

2) società cooperativa edilizia Halley a r.l., in Roma, costituita per rogito Janiri in data 8 marzo 1950, rep. n. 3109, reg. soc. n. 658;

3) società cooperativa edilizia Gabriella a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 11 aprile 1957, rep. n. 275943, reg. soc. n. 818;

4) società cooperativa edilizia E.U.R. 12 a r.l., in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 5 dicembre 1963, rep. n. 95982, reg. soc. n. 487;

5) società cooperativa edilizia Te.M.Po. - Tecnici Ministero poste a r.l., in Roma, costituita per rogito Caporale in data 22 settembre 1953, rep. n. 63521, reg. soc. n. 2347;

6) società cooperativa edilizia Genoa III a r.l., in Roma, costituita per rogito Bertone coadiutore di Dobici in data 21 marzo 1968, rep. n. 537655/14531, reg. soc. n. 1101;

7) società cooperativa edilizia La Collina verde a r.l., in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 2 dicembre 1970, rep. n. 279070, reg. soc. n. 182;

8) società cooperativa edilizia Foce Micina a r.l., in Roma, costituita per rogito Mastelloni in data 23 maggio 1969, rep. n. 18458, reg. soc. n. 2643;

9) società cooperativa edilizia PEM Settima a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 17 giugno 1971, rep. n. 24029, reg. soc. n. 119;

10) società cooperativa edilizia Ina-Domus XXIV a r.l., in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 17 marzo 1964, rep. n. 114848, reg. soc. n. 1623;

11) società cooperativa edilizia Eliana a r.l., in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 1° aprile 1964, rep. n. 115061, reg. soc. n. 1722;

12) società cooperativa edilizia Wanda Serena a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 23 luglio 1962, rep. n. 26229, reg. soc. n. 1671;

13) società cooperativa edilizia NI 64 a r.l., in Roma, costituita per rogito Caglini in data 18 aprile 1964, rep. n. 3501, reg. soc. n. 1782;

14) società cooperativa edilizia Di.Co.Ro. a r.l., in Roma, costituita per rogito Capasso in data 2 ottobre 1963, rep. n. 23646, reg. soc. n. 2626;

15) società cooperativa edilizia La Bussola a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 31 maggio 1960, rep. n. 38303, reg. soc. n. 1240;

16) società cooperativa di produzione e lavoro Graf.Co. a r.l., in Roma, costituita per rogito Bissi in data 21 febbraio 1979, rep. n. 2731, reg. soc. n. 1270;

17) società cooperativa di produzione e lavoro Giapcoop a r.l., in Roma, costituita per rogito Jemma in data 17 ottobre 1979, rep. n. 23167, reg. soc. n. 4186;

18) società cooperativa di consumo Aurelio 77 a r.l., in Roma, costituita per rogito Ungari-Trasatti in data 15 dicembre 1977, rep. n. 100, reg. soc. n. 95;

19) società cooperativa edilizia La Magnolia a r.l., in Roma, costituita per rogito Bellini in data 10 febbraio 1964, rep. n. 47310, reg. soc. n. 1057;

20) società cooperativa edilizia Emmeci a r.l., in Roma, costituita per rogito Carosi in data 26 maggio 1975, rep. n. 45760, reg. soc. n. 1873;

21) società cooperativa edilizia Maggiolina a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 6 maggio 1960, rep. n. 38000, reg. soc. n. 944;

22) società cooperativa di consumo Green parking a r.l., in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 4 giugno 1980, rep. n. 156097, reg. soc. n. 3146;

23) società cooperativa edilizia Rialto a r.l., in Roma, costituita per rogito Campanini in data 1° luglio 1969, rep. n. 3882, reg. soc. n. 2707;

24) società cooperativa edilizia Patrizia a r.l., in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 30 dicembre 1966, rep. n. 48105, reg. soc. n. 66.

86A3492

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale di Calvi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Benevento n. 1044 del 13 giugno 1983 la scuola media statale di Calvi (Benevento) è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 3.000.000 offerta dal prof. Michele Villanacci per la costituzione di tre borse di studio annuali per gli alunni più meritevoli presso la predetta scuola.

86A3395

Autorizzazione alla scuola media statale «Santomauro» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 5641/AA/EP del 24 novembre 1984 la scuola media statale «Santomauro» di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in favore della predetta scuola di un minicomputer «M.20 Olivetti» dalla Cassa di risparmio di Puglia.

86A3400

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine 2 novembre 1985, l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000 disposta in suo favore dalla F.I.D.A.P.A. (Federazione italiana donne arti, professori, affari), per l'istituzione di un premio di laurea intitolato al « Prof. Giuseppe Sebot » da conferire ad un laureato presso la facoltà di agraria che abbia conseguito la laurea in scienze agrarie o scienze della produzione con una tesi originale relativa ai temi inerenti ai corsi sopradetti.

86A2863

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 18648/AA.AA. del 3 febbraio 1986, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Plasmon dietetici alimentari S.p.a. di Milano, la donazione della somma di L. 500.000, da destinare alla clinica pediatrica della predetta Università per ricerche nefrologiche in corso presso la suddetta clinica.

86A2718

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazione alla deliberazione 20 dicembre 1984 relativa ai contributi in favore del settore turistico-alberghiero per i completamenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 17 novembre 1984, n. 775. (Deliberazione 15 aprile 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 24, terzo comma, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Vista la legge 1° dicembre 1983, n. 651, recante disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per uno stanziamento complessivo di 15.040 miliardi, ridotto a 15.000 miliardi ai sensi dell'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, il quale prevede l'approvazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di un piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi;

Vista la delibera 20 dicembre 1984 con la quale il CIPE ha provveduto, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla assegnazione in favore della gestione di liquidazione della cessata Cassa per il Mezzogiorno e alla ripartizione per settori, ai fini della prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, della somma di 5.550 miliardi di lire, di cui lire 5.000 miliardi a valere sulle disponibilità complessive messe a disposizione dalla citata legge n. 651/1983;

Vista la nota n. 199/Gab. del 25 ottobre 1985 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha proposto all'approvazione del CIPE una modifica alla direttiva relativa al settore degli incentivi turistico-alberghiero contenuta nella citata delibera del 20 dicembre 1984 relativamente alla definizione dei contributi in conto capitale in favore delle iniziative alberghiere le cui pratiche risultano giacenti presso gli uffici del commissario del Governo per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che riguardano domande presentate nei termini di cui alla legge n. 183/76;

Vista la successiva nota n. 3695 del 24 marzo 1986 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha trasmesso il favorevole parere espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali nella seduta del 20 marzo 1986;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Il punto 2.4. della delibera CIPE del 20 dicembre 1984 viene sostituito come segue:

Le agevolazioni nel settore riguarderanno l'adeguamento dei mutui già concessi alle iniziative turistico-alberghiere nonché la definizione dei contributi in conto capitale in favore delle iniziative turistico-alberghiere le cui domande risultano presentate nei termini di cui alla legge n. 183/76, per il cui onere si provvede con il fondo interventi creditizi.

Roma, addì 15 aprile 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A3382

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Direttive per interventi nel settore aeronautico (Deliberazione 15 aprile 1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Visto l'art. 4 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la determinazione delle direttive in ordine alle condizioni di ammissibilità dei programmi ai benefici previsti dall'art. 3 della legge, alla individuazione delle priorità degli stessi sulla base degli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni ed, infine, ai criteri per lo svolgimento delle istruttorie;

Vista la propria delibera del 21 maggio 1981 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il programma finalizzato per l'industria aeronautica;

Vista la proposta che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sottoposto all'approvazione di questo Comitato con nota n. 37449 del 19 marzo 1986;

Delibera:

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'applicazione della legge n. 808/1985, si attiene alle seguenti direttive:

1. *Condizioni di ammissibilità:*

1.1. La legge opera, con riferimento alla partecipazione di imprese italiane a programmi aeronautici in collaborazione internazionale, per le seguenti attività:

a) elaborazione di programmi, esecuzione di studi, progettazioni e sviluppi, realizzazione di prototipi, prove (fatica, invecchiamento, ecc.), investimenti per l'industrializzazione e avviamento alla produzione sino al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;

b) produzione di serie;

c) vendita dei prodotti ai clienti finali;

1.2. Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 808/1985 sono considerate imprese con attività principale nel settore aeronautico quelle il cui fatturato medio dei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici è per oltre il 50% dovuto ad attività di costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, nonchè parti degli stessi. Nel caso di aziende derivanti da concentrazione di altre aziende, si prenderà in considerazione il fatturato delle aziende preesistenti.

1.3. Le attività di cui al precedente punto 1.1. devono riferirsi a progetti industriali relativi a costruzione o trasformazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale, sulla base di specifici accordi industriali.

Tali programmi sono considerabili solo se:

riferiti a nuovi prodotti aeronautici, ovvero a prodotti che presentino un significativo e sostanziale miglioramento di prodotti preesistenti;

la partecipazione agli stessi delle aziende italiane non si limiti ad un rapporto di mera fornitura.

1.4. Le nuove attività di programma devono prevedere l'avvio entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed essere in ogni caso avviate entro tre mesi dal decreto di concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 808/1985.

1.5. I programmi avviati anteriormente alla data della presentazione delle domande sono ammissibili, per la parte di costi sostenuti successivamente, purchè le attività ancora da realizzare sulla fase di programma oggetto della domanda stessa, come specificate nel successivo punto 3.1., non siano inferiori al 70% dei costi totali della suddetta fase.

1.6. I benefici di cui alla legge n. 808/1985 non verranno di norma concessi per la partecipazione ai programmi internazionali in diretta concorrenza. Eventuali deroghe potranno essere eccezionalmente considerate in relazione alle ricadute tecnologiche della partecipazione industriale ed alle prospettive di mercato.

2. *Indicazione di priorità:*

Sono considerati prioritari i programmi che:

a) accrescano l'autonomia tecnologica italiana in quanto riguardanti prodotti significativamente innovativi sotto il profilo tecnologico;

b) consentano di incrementare le capacità gestionali a livello di architettura di grandi sistemi;

c) favoriscano lo sviluppo di un qualificato indotto;

d) favoriscano, tenendo anche conto delle attività in corso, la collaborazione con imprese comunitarie;

e) siano localizzati nel Mezzogiorno;

f) favoriscano il consolidamento e l'incremento dei volumi di occupazione qualificata in particolare nelle strutture industriali aeronautiche esistenti nelle aree meridionali;

g) aumentino la competitività commerciale sui mercati terzi anche con la vendita di sistemi e sottosistemi, relativa assistenza tecnica, nonchè con la cessione di know-how e servizi associati;

h) agevolino l'accrescimento delle attività di ricerca, sviluppo e produzione nel campo civile.

3. *Criteri per le modalità dell'istruttoria:*

3.1. Le domande di cui all'art. 4, quinto comma, della legge n. 808/1985 sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le singole domande dovranno riferirsi separatamente a ciascuna delle seguenti fasi di programma:

a) progettazione, sviluppo, industrializzazione e avviamento alla produzione;

b) produzione di serie e commercializzazione.

3.2. Sono esclusi dagli interventi di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge i costi relativi ad immobili, impianti generali, mobili ed arredi, nonchè le quote di programma delle imprese italiane subcommesse all'estero. Qualora la quota di programma dell'impresa italiana sia subcommessa all'estero per oltre il 25 per cento, il programma stesso non sara agevolato.

3.3. Il Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 sulla base dell'istruttoria predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formula il proprio parere sul programma presentato, con particolare riferimento:

a) all'accertamento delle condizioni di ammissibilità o verifica delle priorità;

b) all'innovatività del programma proposto sotto il profilo tecnologico;

c) alla potenzialità di affermazione commerciale sui mercati mondiali del programma stesso;

d) all'effetto sull'occupazione qualificata del settore, specialmente nel Mezzogiorno, e prospettive di incremento delle produzioni civili;

e) agli eventuali effetti di sinergia con altre aziende del settore aeronautico e con altri settori ai fini del complessivo incremento dell'autonomia tecnologica italiana.

Il Comitato esprime, altresì, la valutazione circa il livello «elevato», «medio» ovvero «basso» da attribuire ai singoli programmi, con riferimento alle finalià indicate dalla legge e agli indirizzi e obiettivi fissati dal CIPI, ai sensi anche del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 808/1985. A tali valutazioni corrisponderanno, in relazione ai benefici di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 3 della legge n. 808/1985, delle differenti entità di intervento, e più precisamente:

per i benefici di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge n. 808/1985 rispettivamente il 100%, l'80% ed il 60% dei costi ammessi per le iniziative localizzate nel centro-nord, e 100, 90 e 75 per cento per quelle localizzate nelle aree di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

per i benefici di cui all'art. 3, lettera *b)*, della legge n. 808/1985 rispettivamente contributi pari al 60%, al 50% ed al 40% del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per le iniziative localizzate nel centro-nord; per le iniziative localizzate nelle aree di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura è rispettivamente del 70%, 60% e 50%.

3.4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, formula al CIPI la proposta per l'ammissione del programma ai benefici previsti dalla medesima legge.

3.5. Una percentuale non inferiore al 40% dei fondi disponibili è riservata ai programmi realizzati nel Mezzogiorno. A tal fine verranno considerati anche quei programmi che nel Mezzogiorno trovano applicazioni industriali.

Roma, addì 15 aprile 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A3367

Concessione del contributo in conto interesse previsto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1984, n. 193, deliberato a favore delle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. (Deliberazione 15 aprile 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, un contributo in conto interessi, nella misura massima del 10% annuo, con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sull'intero importo di operazioni di indebitamento a medio termine, contratte anche a livello di gruppo industriale dalle società controllanti per conto delle controllate, in essere o da concludere, per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Visto il secondo comma del medesimo articolo che demanda al CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Vista la propria delibera in data 10 luglio 1983 contenente direttive per l'applicazione dell'art. 3 della legge 31 maggio 1984, n. 193;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica svolta dall'anzidetto Comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982 in merito alle richieste di contributo presentate;

Viste le proposte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formulate con note del 3 aprile 1986;

Delibera:

Il contributo in conto interessi di cui all'art. 3 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle imprese sottoindicate nella misura seguente:

1. *Feralpi S.p.a., di Lonato (Brescia):*
stabilimento: Lonato (Brescia);
contributo concesso:

L. 1.036.800.498 per incentivazione di operazioni creditizie
L. 634.763.013 per incentiv. di emissioni obbligazionarie

L. 1.671.563.511 totale generale.

2. *Predalva acciaierie e ferriera S.r.l., di Pian Camuno (Brescia):*
stabilimento: Pian Camuno (Brescia);
contributo concesso: L. 151.222.136 per incentivazione di operazioni creditizie.

3. *Acciaieria Valsugana S.p.a., di Borgo Valsugana (Trento):*
stabilimento: Borgo Valsugana (Trento);
contributo concesso: L. 436.826.535 per incentivazione di operazioni creditizie.

4. *Acciaieria fonderia Cividale S.p.a., di Cividale del Friuli (Udine):*
stabilimento: Cividale del Friuli (Udine);
contributo concesso: L. 85.544.932 per incentivazione di operazioni creditizie.

5. *Ori, Martin 'acc. e ferr di Brescia S.p.a., di Brescia:*
stabilimento: Brescia;
contributo concesso:

L. 1.004.482.189 per incentivazione di operazioni creditizie
L. 398.794.521 per incentiv. di emissioni obbligazionarie

L. 1.403.276.710 totale generale.

6. *Industria cantieri metallurgici italiani, di Napoli:*
stabilimento: Napoli;
contributo concesso:

L. 2.032.739.726 per incentivazione di operazioni creditizie
L. 1.039.452.055 per incentiv. di emissioni obbligazionarie

L. 3.072.191.781 totale generale.

7. *O.L.S. - Officine laminatoi Sebino S.p.a., di Pisogne (Brescia):*
stabilimento: Pisogne (Brescia);
contributo concesso:

L. 133.608.104 per incentivazione di operazioni creditizie
L. 244.082.177 per incentiv. di emissioni obbligazionarie

L. 377.690.281 totale generale.

8. *M.A.O. - Mini Acciaieria Odolese S.r.l., di Odolo (Brescia):*
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso: L. 156.989.785 per incentivazione di operazioni creditizie.

9. *Acciaieria di Cividate al Piano S.p.a., di Odolo (Brescia):*
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso: L. 209.435.501 per incentivazione di operazioni creditizie.

10. *Ferriere di Barghe S.p.a., di Barghe (Brescia):*
stabilimento: Barghe (Brescia);
contributo concesso:

L. 155.044.425 per incentivazione di operazioni creditizie
L. 120.328.767 per incentiv. di emissioni obbligazionarie

L. 275.373.192 totale generale.

11. *F.A.S. - Ferriere Acciaierie Sarde S.p.a., di Cagliari:*
stabilimento: Cagliari;
contributo concesso: L. 350.278.284 per incentivazione di operazioni creditizie.

12. *Alfa acciai S.r.l., di Brescia:*
stabilimento: Brescia;
contributo concesso: L. 341.461.187 per incentivazione di operazioni creditizie.

13. *Pasini siderurgica S.p.a., di Odolo (Brescia):*
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso: L. 49.757.124 per incentivazione di operazioni creditizie.

14. *Acc. e ferr. Leali Luigi S.p.a., di Odolo (Brescia):*
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso:

L. 2.161.441.613 per incentivazione di operazioni creditizie
L. 159.695.890 per incentiv. di emissioni obbligazionarie

L. 2.321.137.503 totale generale.

15. *Acc. e ferr. F.lli Pasini di Alessio S.p.a., di Odolo (Brescia):*
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso:

L. 363.300.369 per incentivazione di operazioni creditizie
L. 63.302.055 per incentiv. di emissioni obbligazionarie

L. 426.602.424 totale generale.

16. *Ferriera Tre Valli S.p.a., di Berzo Inferiore (Brescia):*
stabilimento: Berzo Inferiore (Brescia);
contributo concesso: L. 48.146.575 per incentivazione di operazioni creditizie.

17. *Acc. e ferr. Lombarde Falck, di Milano:*
stabilimento: Milano;
contributo concesso:

L. 26.332.561.302 per incentivazione di operazioni creditizie
L. 301.295.589 per incentiv. di emissioni obbligazionarie

L. 26.633.856.891 totale generale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 15 aprile 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A3368

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 30/1986)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;
Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 27 del 24 aprile 1986;
Vista la comunicazione CEE n. 103887 del 6 maggio 1986 da cui risulta un valore negativo della differenza tra media CEE dei prezzi al consumo della benzina al netto delle tasse e corrispondente prezzo interno di 8,10 L./lt.;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in pari data, che aumenta per la stessa cifra le aliquote di I.F. in base alle disposizioni della legge 25 marzo 1986, n. 73;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge n. 73 succitata;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che sarà emanato a seguito della predetta deliberazione del Consiglio dei Ministri, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	L./lt	1.280
benzina super senza piombo	»	1.305
benzina normale	»	1.230
benzina agricola	»	208
benzina pesca e piccola marina	»	191

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 9 maggio 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

86A3623

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso circoscrizionale, per esami, a sedici posti di aiutante nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva degli archivi notarili.

La prova scritta del concorso circoscrizionale, per esami, a sedici posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1986, avrà luogo in Roma, presso l'Ergife Hotel Palace, via Aurelia n. 617 (già 619), nel giorno 23 settembre 1986, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

86A3475

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elevazione, da tre a quindici, del numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad autista nel ruolo del personale dell'ex carriera ausiliaria, addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 16 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1984 (registro n. 78, foglio n. 46) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1985, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di autista in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria, addetto al servizio degli automezzi, dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 29 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1984 (registro n. 10, foglio n. 40) con il quale sono stati banditi concorsi, per titoli, in applicazione dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, per l'attribuzione al personale risultato idoneo agli esami previsti dall'art. 26-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, di posti disponibili nei ruoli del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che dei quattordici posti disponibili per la qualifica di autista in prova — banditi, tra gli altri, con il citato decreto ministerale 29 giugno 1984 — dodici ne sono rimasti vacanti e possono essere coperti mediante pubblico concorso, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della citata legge n. 138/84;

Considerato che il concorso pubblico a tre posti di autista in prova indetto con il citato decreto ministeriale 16 novembre 1984 deve ancora essere espletato e che ad esso ha chiesto di partecipare un numero elevato di candidati (1297);

Considerato, altresì, che un nuovo concorso pubblico comporterebbe un notevole onere finanziario, mentre le esigenze dell'amministrazione possono essere soddisfatte adottando le misure che consentano una sollecita definizione della procedura concorsuale e cioè elevando il numero dei posti del concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1984;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esame, a tre posti di autista in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria, addetto al servizio degli automezzi, dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1984, è elevato da tre a quindici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1986, registro n. 21, foglio n. 265.

86A3369

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di consigliere nel ruolo amministrativo centrale e periferico, di consigliere nel ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, di segretario nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e di segretario nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili.

Le prove scritte del concorso, per esami, a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico, settima qualifica funzionale, di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 18 febbraio 1986, si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 23 e 24 gennaio 1987, con inizio alle ore 8,30.

Eventuali rinvii delle date suddette determinati da eventi sopravvenuti saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1986.

Le prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di consigliere in prova nel ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, settima qualifica funzionale, di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 18 febbraio 1986, si svolgeranno in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, via Torino n. 45, nei giorni 13 e 14 ottobre 1986, con inizio alle ore 8,30.

Eventuali rinvii delle date suddette determinati da eventi sopravvenuti saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1986.

Le prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di segretario nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, sesta qualifica funzionale, di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45 del 24 febbraio 1986, si svolgeranno in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, via Torino n. 45, nei giorni 8 e 9 ottobre 1986, con inizio alle ore 8,30.

Eventuali rinvii delle date suddette determinati da eventi sopravvenuti saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1986.

Le prove scritte del concorso, per esami, a nove posti di segretario in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, sesta qualifica funzionale, di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45 del 24 febbraio 1986, si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 28 e 29 gennaio 1987, con inizio alle ore 8,30.

Eventuali rinvii delle date suddette determinati da eventi sopravvenuti saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1986.

86A3495

Diari delle prove scritte dei concorsi, per titoli e per esami a complessivi nove posti di sperimentatore

Le prove scritte dei seguenti concorsi banditi con decreto ministeriale 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 5 dicembre 1985 si svolgeranno a Roma nelle sedi e nei giorni indicati a fianco di ciascuno, con inizio alle ore 8,30:

concorso ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, con programma di esame in agronomia e coltivazioni arboree: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, via Torino n. 45, giorni 18, 19 e 20 settembre 1986;

concorso ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, con programma di esame in biologia: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, via Torino n. 45, giorni 22, 23 e 24 settembre 1986;

concorso ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, con programma di esame in chimica: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, via Torino n. 45, giorni 25, 26 e 27 settembre 1986;

concorso ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, con programma di esame in biofisica: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, via Torino n. 45, giorni 29 e 30 settembre e 1° ottobre 1986;

concorso ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, con programma di esame in fitopatologia: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, via Torino n. 45, giorni 2, 3 e 4 ottobre 1986.

Eventuali rinvii delle date suddette determinati da eventi sopravvenuti saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1986.

86A3494

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte dei concorsi a posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria con programma d'esame in agronomia e coltivazioni erbacee, di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di analista nel ruolo degli analisti del servizio repressione frodi, di esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, di esperto nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, di coadiutore nel ruolo centrale e periferico e di coadiutore nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

A modifica di quanto disposto con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1986, il diario delle prove scritte del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di sperimentatore in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1985 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 luglio 1986.

A modifica di quanto disposto dall'art. 6 del bando di concorso, il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ventiquattro posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, settima qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 luglio 1986.

A modifica di quanto disposto dall'art. 6 del bando di concorso, il diario della prova scritta del concorso, per esami, a quindici posti di analista in prova nel ruolo degli analisti del servizio repressione frodi, settima qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 15 luglio 1986.

A modifica di quanto disposto dall'art. 6 del bando di concorso, il diario delle prove scritte del concorso, per esami, ad undici posti di esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, sesta qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 luglio 1986.

A modifica di quanto disposto dall'art. 6 del bando di concorso, il diario delle prove scritte del concorso, per esami, ad otto posti di esperto in prova nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, sesta qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 luglio 1986.

A modifica di quanto disposto dall'art. 6 del bando di concorso, il diario della prova scritta del concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo centrale e periferico, quarta qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 luglio 1986.

A modifica di quanto disposto dall'art. 6 del bando di concorso, il diario della prova scritta del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, quarta qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 luglio 1986.

86A3496

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione della U.S.L. in Sanremo (Imperia).

86A3454

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 59

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 59, a:

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo capo servizio - responsabile del servizio amministrazione del personale - patrimoniale e legale;

un posto di direttore amministrativo capo servizio - responsabile del servizio economico-finanziario;

un posto di direttore amministrativo capo servizio - responsabile del servizio tecnico-economale;

due posti di collaboratore amministrativo.

Ruolo sanitario:

un posto di psicologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale della U.S.L. in Dronero (Cuneo).

86A3456

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di vigile veterinario, presso il servizio sanitario n. 4 (veterinario);

due posti di ispettore d'igiene, presso il servizio sanitario n. 1 (igiene e sanità pubblica);

un posto di perito chimico, presso il servizio sanitario n. 1 (igiene e sanità pubblica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale della U.S.L. in Fano (Pesaro).

86A3455

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di agente tecnico - qualifica disinfettore presso l'unità sanitaria locale FG/9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico qualifica disinfettore presso l'unità sanitaria locale FG/9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del servizio personale dell'U.S.L. in Accadia (Foggia).

86A3457

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 93 del 22 aprile 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorso nazionale per l'esecuzione di un elemento scultoreo per la sede dell'I.N.P.S. in Siena.

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 96 del 26 aprile 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Automobile Club di Matera: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente del ruolo amministrativo (settore attività associative ed assistenziali) e ad un posto di assistente del ruolo amministrativo (settore affari generali, amministrazione e patrimonio).

Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, in Portici: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente, ruolo veterinario, carriera direttiva.

Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona: Proroga del termine di presentazione delle domande al concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di sesta fascia funzionale al servizio tecnico.

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 97 del 28 aprile 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Ministero per i beni culturali e ambientali: Concorso nazionale per opere artistiche destinate all'abbellimento della nuova aerostazione passeggeri dell'aeroporto di Catania-Fontana Rossa.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Errata-corrige all'avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli di emissione dell'incorporato ICIPU. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1986).

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 23, prima colonna, 11° rigo della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «per il complessivo valore nominale di L. *4.759.500.000.*», leggasi: «per il complessivo valore nominale di L. *4.759.800.000.*».

86A3605

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Errata-corrige all'avviso relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di operatore tecnico - autista, presso l'unità sanitaria locale n. 11. (Avviso pubblicato erroneamente sotto la intestazione «Regione Veneto» nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 19 aprile 1986).

L'avviso relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di operatore tecnico - autista presso l'unità sanitaria locale n. 11, in Pordenone, sia nel «sommario» che alla pagina 28, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe (avviso che riporta il numero redazionale 86A2706), è rettificato nel senso che non riguarda la *«Regione Veneto»*, come erroneamente pubblicato, bensì la *«Regione Friuli-Venezia Giulia»*.

86A3544

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221